



Statuto sociale dell'Associazione culturale
Collettivo EFFE – ETS

Articolo. 1 - Costituzione e denominazione

In riferimento all'articolo 18 della Costituzione Italiana e in base agli articoli 36 e segg. del Codice Civile si costituisce l'Associazione culturale denominata "Collettivo EFFE - ETS" che negli articoli seguenti verrà indicata come l'Associazione. Tale Associazione non ha fini di lucro ed è retta e disciplinata dalle norme del Codice Civile, da ogni disposizione vigente in materia, dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha la sua sede legale ed operativa in Torino, corso Vercelli 14. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi secondarie, filiali e rappresentanze in tutte le Province d'Italia ed eventualmente all'estero fatte salve le norme di legge; tali sedi o filiali saranno organizzate secondo lo spirito dell'Associazione.

Articolo. 3 - Carattere, scopo e oggetto sociale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ponendo come scopo statutario ed attività istituzionale la promozione e la diffusione di espressioni della cultura e dell'arte, principalmente nel settore delle arti performative, rivolto ad un pubblico adulto, ad un pubblico minorile ed alle istituzioni scolastiche e alle comunità carcerarie e migranti, sia nell'ambito del territorio nazionale che internazionale.

L'Associazione, nel perseguire tali finalità, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale avente ad oggetto l'organizzazione, gestione e produzione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione crede nel valore creativo della contraddizione.

L'Associazione intende, attraverso la propria attività, promuovere l'inclusione di genere, etnia, religione, età, specie.

L'Associazione intende promuovere il superamento del concetto di genere anche all'interno del campo delle arti performative attraverso l'adozione di dispositivi e linguaggi integrati, multidisciplinari e di dialogo fra i diversi media.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini e sostenere i propri valori attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- la produzione, l'allestimento e la rappresentazione, in forma associata, di iniziative teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali, editoriali, di animazione e di arti visive nonché l'esecuzione di analoghe attività a favore di terzi;
- la gestione di corsi finalizzati alla formazione ed educazione, alla realizzazione ed alla fruizione e conoscenza delle arti performative, nonché all'aggiornamento delle tecniche pedagogiche ed educative derivanti dall'utilizzo del Teatro nell'insegnamento;
- la promozione e lo svolgimento di attività di qualificazione, aggiornamento e formazione incluse conferenze, seminari e convegni di studio e di ricerca;
- l'esercizio di attività dirette alla sensibilizzazione del pubblico alle produzioni artistiche, compresa l'organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni itineranti, operando anche scambi e collaborazioni, in termine di coproduzione, di progetti, di iniziative e di ospitalità al fine di mettere in relazione le persone associate ed altri soggetti e di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra loro.

In relazione agli scopi di cui sopra, l'Associazione può svolgere altresì, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere e organizzare manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- l'esercizio e l'organizzazione, in ogni sua fase, di viaggi, soggiorni, gite, manifestazioni, incontri, feste, cerimonie;
- gestire, direttamente o indirettamente, anche per conto terzi, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi, mostre, fiere, concerti e manifestazioni culturali pubbliche;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività, qualora si rendesse necessario per il perseguimento dello scopo istituzionale;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia disponibilità;

L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività e azione connessa o affine alle attività di interesse generale perseguite, nel rispetto della normativa vigente:

- potrà collaborare, aderire, stipulare accordi e/o contratti con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti;
- potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza;
- può compiere qualsiasi operazione finanziaria (non nei confronti del pubblico) e immobiliare.
- creare ed utilizzare strutture proprie o usufruire di quelle esistenti messe a disposizione da enti comunali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali e da persone giuridiche, imprese, associazioni e fondazioni pubbliche o private;

Handwritten signature and initials: "se CS"



- reperire strumenti, attrezzature, spazi e strutture ricettive, acquisite in locazione o con godimento ad altro titolo, da destinare ad uso e utilizzo esclusivo dei soci e delle socie o di persone da questi indicate al fine di conseguire e condividere le finalità sociali.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'Associazione potrà, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali tra i quali:

- la produzione, la progettazione, lo sviluppo, la commercializzazione e distribuzione, la vendita, la concessione in uso e il noleggio di prodotti, sistemi, servizi ed opere dell'ingegno, in modo particolare ma non esclusivo, nel settore del testo, del suono, dell'immagine, dello spettacolo e dei beni culturali ed ambientali comprese pubblicazioni periodiche letterarie, opere teatrali e discografiche e qualsiasi opera dell'intelletto, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore;
- gestire, in occasione degli eventi organizzati anche indirettamente, punti di ritrovo o somministrazione di alimenti e bevande entro i limiti consentiti dalla legge e nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, consulenti, tecnici o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione.

All'Associazione possono iscriversi e affidarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione istituisce gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche che costituiscono comunque parte integrante ed inscindibile dell'Associazione. Tali suddivisioni e specializzazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione del funzionamento dell'Associazione al fine di renderlo più incisivo e proficuo.

L'Associazione potrà istituire altri gruppi ed altre sezioni che dovessero essere funzionali ed utili al raggiungimento dei suoi fini statutari.

Articolo. 4 - Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili, pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, che ne diverranno di proprietà;
- conferimenti patrimoniali dei soci;
- ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono esclusivamente destinate e utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sono costituite da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi da privati,
- contributi dello Stato e di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite del proprio patrimonio;
- entrate derivanti da attività commerciali produttive.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' altresì divieto, di distribuire in modo indiretto utili ovvero di cedere di beni o prestare servizi, anche diversi da quelli propri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte.

In caso estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo. 5 - Durata ed esercizio sociale

L'Associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale ha cadenza annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno

Articolo. 6 - Contabilità e bilancio d'esercizio

E' istituito e gestito a cura del Consiglio Direttivo, o di persone all'uopo delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Il Bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale e documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte. Il Bilancio dovrà essere depositato presso la sede sociale, per poter essere consultato da ogni associato/a, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea avente all'ordine del giorno la sua approvazione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo presentare, unitamente al Bilancio d'esercizio, anche il Bilancio preventivo, in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del Consiglio stesso e l'andamento previsionale dell'Associazione.



Articolo. 7 - Soci e socie

Possono essere soci e socie tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi sociali ed intendono partecipare alla vita dell'Associazione, ne accettano lo Statuto e ne condividono i processi e le finalità impegnandosi concretamente.

Chi intende essere ammesso come socio o socia dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta in carta libera che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- la categoria dei soci e delle socie cui intende appartenere;
- l'impegno a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- denominazione, sede e attività;
- dichiarazione ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- l'impegno a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione dell'associato/a è subordinata all'accoglimento della domanda, da parte del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci e delle socie.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro trenta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere contro tale parere e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare un componente ad accogliere le domande di ammissione dei nuovi associati. Il Consiglio Direttivo ratifica tale ammissione entro 30 giorni.

Nel caso di domande di ammissione ad associato/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere sottoscritte dall'esercente la potestà parentale. Il/La nuovo/a ammesso/a assume la qualifica di socio/a, il giorno successivo alla delibera di accettazione, versando la quota associativa sottoscritta e la sua permanenza si considera a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'Art. 9. La quota associativa annuale viene determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo. La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile. Tutti soci e le socie saranno iscritti nel libro dei soci e delle socie tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo. 8 - Diritti e doveri dei soci e delle socie

Gli associati e le associate sono in numero indeterminato e hanno diritto di voto per approvare lo Statuto, i regolamenti, i bilanci per eleggere gli organi dell'Associazione. Per gli associati e le associate minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli/sulle stessi/e. Tutti i soci e le socie, sia fondatori che ordinari, hanno uguali diritti ed uguali doveri nell'ambito dell'Associazione.

I soci e le socie sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento quote straordinarie;
- al pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci e le socie hanno diritto di:

- voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- eleggere gli organi dell'Associazione e ad approvare annualmente il Bilancio;
- godere dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- partecipare:
 - (1) alla vita dell'Associazione come membri degli organi sociali se eletti;
 - (2) alle assemblee generali dei soci e delle socie in qualità di votanti;
 - (3) a tutte le iniziative ed alle attività dell'Associazione.

Articolo. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio/a si perde immediatamente nei seguenti casi:

- mancato versamento della quota sociale annuale;
- decesso e dimissioni;
- recesso, dietro presentazione di dimissioni comunicate al Consiglio Direttivo tramite mezzi che garantiscano una ricevuta di avvenuta consegna.

Nei casi di indisciplina e comportamenti scorretti nonché di violazione delle norme statutarie e delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dal Consiglio Direttivo, oppure che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata, verranno contestate al socio o alla socia mediante comunicazione scritta entro trenta giorni dall'accertamento del fatto da parte del Consiglio stesso e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di socio/adell'Associazione.

L'esclusione o la riammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo sentite le ragioni del socio, entro novanta giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata al socio/a entro otto giorni dalla data di delibera. Al socio/a ammesso ricorso all'Assemblea dei soci e delle socie. I soci e le socie receduti, espulsi, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riavere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono utilizzare per loro fine quanto l'Associazione ha prodotto. Il nominativo del socio/a che abbia perduto tale qualità deve essere cancellato dal libro dei soci e delle socie a cura del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal verificarsi del fatto.



Articolo 10 - Organi sociali

- Sono organi sociali:
- Consiglio Direttivo;
 - Presidente del Consiglio Direttivo;
 - Assemblea dei soci e delle socie;
 - Tesoriere o Tesoriera;
 - Organo di controllo, ove nominato;
 - Revisore dei conti, ove nominato.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci e delle socie e delle socie a scrutinio segreto salvo deroghe, sulla base delle candidature proposte dai soci e dalle socie indipendentemente dalla qualifica del socio/astesso. Ogni socio/astessa ha diritto alla candidatura a Consigliere. Restano in carica per la durata di tre esercizi salvo revoca per giusta causa - da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo - e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione al RUNTS. In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Nel caso venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'Art. 2475-ter del codice civile.

Articolo 12 - Membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il/la Presidente, e se del caso un Vice Presidente ed un segretario che durano in carica quanto il Consiglio stesso e possono essere rieletti. Ai membri del Consiglio Direttivo, per le funzioni connesse alla carica istituzionale rivestita, non sarà corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione. Nel caso vengano conferiti loro particolari incarichi, potrà essere loro corrisposto adeguata remunerazione o compenso purché entro i limiti dell'Art. 8 comma 3 lettera a) del DLgs 117/2017. Il/la presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno:

- tutte le volte che il/la presidente ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri;
- comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al Bilancio dell'Associazione e all'ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in teleconferenza o altra forma elettronica/telematica, almeno 5 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza con un preavviso di almeno 24 ore. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della seduta. In difetto di formale convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio eletti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Il consigliere che, senza motivazione né giustificazione, non partecipa a tre sedute del Consiglio decade automaticamente dalla carica. Il consiglio stesso, dichiarata la decadenza, nel caso in cui il numero dei Consiglieri sia inferiore al minimo, provvederà ad integrarsi cooptando il primo dei candidati non eletti nell'ultima elezione. In caso di impossibilità o mancata accettazione da parte del candidato, la sostituzione sarà effettuata dall'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla dichiarata decadenza.

Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 14 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo:

- redige il Bilancio dell'Associazione entro 4 mesi la chiusura di ciascun esercizio o entro 6 mesi qualora particolari esigenze lo richiedano purché entro i termini per il deposito del Bilancio al RUNTS;
- convoca l'Assemblea dei soci e delle socie quando se ne palesi la necessità ed almeno una volta l'anno per la deliberazione sul Bilancio dell'Associazione;
- delibera entro novanta giorni dalla presentazione della domanda dalla contestazione del fatto sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente del Consiglio Direttivo e all'Assemblea che deve pronunciarsi, su istanza del Consiglio, entro novanta giorni dalla data di inoltro;
- provvede a predisporre le norme ed i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione;
- determina l'entità della quota associativa annuale e degli eventuali versamenti integrativi;
- cura la tenuta dei libri sociali ed in particolare del libro soci e delle socie;

[Handwritten signature]
CS

- istituisce sedi secondarie, filiali, e rappresentanze;
- procede alla nomina dei dipendenti e di organi necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del Consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per statuto siano riservati all'Assemblea.

Articolo. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il/La Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci e delle socie e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità può esercitare poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il/La presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Il/La Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi, purché soci, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito da dal Vice Presidente se nominato.

Articolo. 16 - Tesoriere/a

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Ha il compito di amministrare le disponibilità dell'Associazione e di presentare al Consiglio, dietro richiesta formale, il rendiconto di cassa/Bilancio.

Articolo. 17 - Assemblea dei soci e delle socie

I soci e le socie sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il trenta giugno, per l'approvazione del Bilancio, mediante avviso scritto di convocazione contenente l'ordine del giorno da esporsi presso tutte le sedi dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione. E' facoltà del Consiglio Direttivo adottare altre forme di comunicazione con comprovata notifica di ricezione, al fine di garantire la massima partecipazione dei soci e delle socie alle assemblee. L'Assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei soci e delle socie.

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo. 18 - Poteri e funzioni dell'Assemblea dei soci e delle socie

L'Assemblea dei soci e delle socie, sia essa ordinaria o straordinaria, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci e le socie. Per gli associati minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno ventiquattrore di distanza. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare, per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed eventualmente quello preventivo. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale quando particolari esigenze lo richiedano.

Sono inoltre compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) discutere ed approvare i programmi e le linee guida delle attività;
- b) nominare o revocare i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero;
- c) nominare o revocare i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare eventuali regolamenti interni all'Associazione;
- f) ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) deliberare sull'esclusione dei soci e delle socie;
- h) deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria viene proposta e si riunisce ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'ente. Delibera in merito:

- a) alle richieste o necessità di modifica dello Statuto;
- b) allo scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- c) alla nomina del liquidatore;
- d) alla necessità o volontà di effettuazione di operazioni straordinarie quali Fusione, Scissione, Trasformazione etc.

Articolo. 19 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci e delle socie

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci e le socie dell'Associazione iscritti nel registro dei soci e delle socie alla data fissata per la riunione assembleare. Ogni socio/a ha diritto ad un voto purché iscritto/a da almeno tre mesi nel libro soci e delle socie, in regola con il pagamento della quota associativa e maggiorenni. Per gli associati e le associate minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli/sulle stessi/stesse.

Gli associati e le associate possono intervenire in Assemblea anche in teleconferenza ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità di chi vota. L'assemblea, sia ordinaria sia



straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un socio/a presente scelto dall'assemblea stessa. Spetta all'Assemblea di constatare il diritto d'intervento in Assemblea. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la maggioranza dei soci e delle socie e delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria per modifiche statutarie ed effettuazione di operazioni straordinarie è valida sia in prima che in seconda convocazione con i 2/3 dei soci e delle socie e delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria per scioglimento e nomina del liquidatore delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto dei 3/4 dei soci. Non è ammesso il voto per delega. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione (o, in sua mancanza, da un socio/a designato dall'assemblea stessa) e controfirmato dal presidente della seduta.

Articolo. 20 - Libri sociali

L'associazione, in base al dettato dell'Art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 deve tenere i seguenti libri sociali in formato cartaceo e/o digitale:

- Libro dei soci e delle socie o aderenti;
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ogni associato/a ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed entro 7 giorni dalla richiesta.

Articolo. 21 - Organo di controllo e Revisore dei conti

La nomina di un Organo di controllo, monocratico o collegiale, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 o facoltativa qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. La nomina del Revisore legale dei conti, monocratico o collegiale, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017 o facoltativa qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. Possono assumere tali cariche i soggetti aventi i requisiti indicati nel D.Lgs. n. 117/2017. Entrambi gli organi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Se costituito, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Inoltre, esercita i compiti di monitoraggio, dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso può esercitare inoltre, qualora ne sussistano i requisiti, la revisione legale dei conti. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci e delle socie convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno tre quarti dei voti di tutti gli associati. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1) del D.Lgs n. 117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo. 23 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti che regolano gli enti del Terzo settore

Il presente statuto è stato ratificato in sede assembleare in data 14 giugno 2023



Presidente

Aut. Paffredo
G. Le Soave

Enrico Mastrogliacomo

IL FUNZIONARIO
FRANCESCO NEMORE

Firma su delega del Direttore Provinciale,
ENRICO MASTROGIACOMO



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 16.6.23 n. 1408
Serie 3, e 700...